

Archivio parrocchiale di Cavalese
Protocollo del notaio Alessandro Giovanelli¹
ff. 108v, 109r/v, 110r/v, 111r/v, 112r

Contratto per trasporto legnami dal bosco di Mont'Albiano al torrente Avisio passando per val Cadino Cavalese, martedì 10 novembre 1592

**Patti et convention fati
tra 'l nobile et magnifico signor Giovan Battista Someda de Primerio da una parte
et Simon Bertholoto de Valfloriana da l'altra**

In Cristi nomine amen. Nel'anno de nostra salute mille cinquecento et novanta doi, indition quinta², in dì de marti li diese de novembrio, in Cavales della val de Fiemme, diocese de Trento, nella stuva nova della casa del dacio di sua serenissima altezza³. Alla presentia de misser Zuan del fu messer Gabriel Zen da Theser, de ser Antonio de Marchio de Cavales del fu Iacom de Marchio de Daian et de ser Stefano del fu Thomaso de Thoamasin de Castello, testimoni speciali alle cose infrascritte.

Livi, nel medemo luogo, avanti al magnifico signor Melchior Klaiber, supremo Mastro de boschi nel Paese de Longo l'Atese⁴, vicario mineral et daciario in Fiemme per il serenissimo principe Ferdinando, arciduca d'Austria, conte de l'illustrissimo militar contà de Tirol [1564-1595], principe et signor gratiosissimo; et de l'egregio misser Paul Hauser, scrivente del datio de sua serenissima altezza in Fiemme.

Le parte sottoscritte, cioè

- * il nobile et magnifico signor Giovan Battista Someda de Premier⁵, intervenendo et facendo in nome del signor Giovanni Someda merchante in Premier, suo padre, et in nome proprio da una parte;
- * et ser Simon Bertholoto de val Floriana, intervenendo et facendo in nome proprio, et in nome de Domenegho Bertholoto suo figlio, da l'altra parte;

si sono convenuti et concordati insieme nel modo et forma che seguita, videlicet.

Primo: il prenominato ser Simon Bertholoto, in nome proprio et in nome di detto Domenegho

1 Il notaio Alessandro fu Gian Giacomo Giovanelli nacque a Fadana di Cembra verso il 1540 e morì Cavalese nel 1601. Fu un personaggio importante della seconda metà del Cinquecento per la Giurisdizione vescovile di Fiemme. Sue note biografiche (con alcune imprecisioni nel commento) si trovano in Candido Degiampietro, *Cronache fiemmesi attraverso i secoli*, Calliano 1975: *Sommario delle azioni di me Alessandro Giovanelli*, pp. 149-155. Ricevette la patente notarile nel 1567 e l'anno seguente sposò Lucia di Pietro Corradini di Castello. Fu cancelliere della Giurisdizione tirolese di Castello dal 1571 al 1576; poi luogotenente del capitanato vescovile di Fiemme dal 1577 in poi e vicario cioè giudice vescovile a Cavalese dal 1580 al 1593 e dal 1597 alla morte. Tra i suoi figli: il notaio Gian Giacomo (nonno del fondatore dell'*ospitale* di Tesero, ora Casa di Riposo), il notaio Gilimberto (che si trasferì a Carano e dal quale discendono gli attuali Giovanelli di Fiemme), il noto pittore Orazio.

2 L'indizione era un periodo ciclico di 15 anni, che si introdusse nella datazione a partire dal 313, senza alcuna altra indicazione.

3 La casa del dazio tirolese a Cavalese era soggetta alla Giurisdizione tirolese di Castello pur trovandosi nella Giurisdizione vescovile di Fiemme. Corrispondeva all'edificio oggi occupato dalla Guardia di Finanza, subito a valle della chiesa di San Sebastiano.

4 Melchior Kleiber come tale si trova nell'elenco pubblicato da Candido Degiampietro, *Briciole di storia, di cronaca e momenti di vita fiemmesa*, Villalagarina 1986, pag. 30.

5 Nell'elenco dei *fuochi* della giurisdizione vescovile di Fiemme del 1503 [vedi Italo Giordani, *Processi per stregoneria in valle di Fiemme: 1501, 1504-06*, Trento 2005, p. 10, n° 10] si trova il capostipite di questa importante famiglia di mercanti di legname: *Antonio della Lena*. Il figlio Pellegrino (1509 circa - 1564) diede grande impulso all'attività della famiglia e si trasferì a Fiera di Primiero. Gli successe il figlio Giovanni, quello che assieme al figlio Giambattista sottoscrive il documento qui riportato. Giovanni Someda ampliò enormemente l'area di interre dell'attività di esbosco e commercio del legname in tutto il Tirolo e nel 1601 ottenne dall'imperatore Rodolfo II il titolo di *Someda di Chiaromonte*, nome derivato dalla residenza nobiliare realizzata in Primiero in quegli anni. Vedi Katia Occhi, *Boschi e mercanti. Traffici di legname tra la contea di Tirolo e la Repubblica di Venezia (secoli XVI - XVII)*, Bologna 2006, *passim*.

suo fiolo, per il qual de rato in forma ha promesso, si è obbligato et ha promesso al prefato signor Giovan Battista Someda, in nome proprio et in nome del prefato ser Giovanni Someda suo padre, solemne modo stipulante, di far per essi signori Somedi il lavoriero et condotta infrascritta, con tutti li patti et ligationi et condizioni infrascritte, a spese, dani, pericoli et interessi di detti Bertholoti, nelli tempi et luoghi infrascritti.

Cioè primo di far, ovvero di far far, una strada, cioè una via da caro, bona et sufficiente in val de Cadino della val de Fiemme, cominciando al tasson⁶ dove sono stati condotti il presente anno li lignami, fati far per detti signori Somedi il presente anno nel boscho di Mont'Albiano di sua serenissima altezza⁷, e dal detto tasson in fuori, continuando fuori per la val sino al fiume de l'Avise. Per la qual strada et viasi possino carezar⁸ et condur li sudetti legnami delli signori Somedi, subito che saranno venute neve a bastanza per carezar questa invernata proxima futura.

Item di condur et far condur per detta strada, con li bovi⁹, tutti li legnami de pezzo et avezzo¹⁰ et de larese, delle misure infrascritte, qualli detti signori Somedi si ritrovano il presente anno haver fati et conduti in detta val de Cadino, dal detto loco et tasson insino al fiume de l'Avise, talmente che siano adaquati¹¹ a spese et interessi di detti Bertholoti condutori. Cioè, tutti li boroni, da pè et quarto in suso, et tutte le bore, da pè in suso de grossezza, alla solita misura della Comunità de Fiemme¹²; et mesurandosi detti legnami secondo il solito della merchantia nella cima delli legnami et non nelli calcigni, ovvero parte più grossa.

Cum patto espresso tra dette parte stipulato, che detti condutori con ogni sollicitudine et diligentia debiano continuar in far et preparar la strada bona et sufficiente per poter carezar et condur detti legnami. Et che subito che serano venute neve a bastanza et sufficienza di poter condur et carezar detti legnami, essi condutori debiano et siano tenuti, et così si sono obligati, di dar subito principio alla predetta condotta almeno con cinquanta pari de boi¹³, boni et sufficienti, et poi in detta condotta con detti cinquanta pari de bovi, et de più se ne potranno haver, perseverar sino che tutti li legnami delli prefatti signori Somedi delle misure predette serano integralmente condutti fuori de val de Cadin dal detto tasson et adaquati nel fiume de l'Avise.

Itta et talmente che detti condutori, da qui per tuto 'l mese d'aprille proxime futuro de l'anno milli cinquecento et novanta trei, debiano haver condutti et adaquati nel fiume de l'Avise tutti li legnami delli predetti signori Somedi delle misure antescritte.

Item cum patto espresso, tra detti contahenti solemnemente stipulato, che se detti Bertholoti condutori, da qui al predetto termine, cioè per tuto 'l mese d'aprille proxime futuro del 1593, non haverano condotto et fato condur et adaquar nel fiume de l'Avise li prenominati legnami dal sudetto tasson nel fiume come di sopra è convenuto, al' hora et in tal caso detti signori Somedi possino et vagliano condur et far condur detti legnami, che non saranno condutti et adaquati come di sopra, a tutti dani, spese et interesse di detti condutori; ovvero possiano detti signori Somedi

6 Termine dialettale per indicare il luogo dove si accatastava il legname pronto per il trasporto a valle.

7 Quindi siamo sulla sinistra orografica della val Cadino, nel bosco allora incamerato dagli arciduchi d'Austria e conti del Tirolo, ora demaniale, che anticamente apparteneva alla comunità di Albiano, come diceva il suo nome. Vedi Albino Casetti, *Storia documentata di Albiano, centro della zona del porfido* (in particolare la mappa n° 19 a p. 47), Trento 1986.

8 Termine dialettale per indicare il *trasportare su carro*.

9 Il costo di acquisto e mantenimento del bue era inferiore a quello del cavallo.

10 Quindi il nostro abete rosso (*Picea*) e abete bianco (*Abies alba*).

11 La pratica dell'*adaquazione* del legname lungo l'Aviseo per il suo trasporto fino alla confluenza del torrente nel fiume Adige a Lavis risale almeno alla seconda metà del Duecento. Essa veniva effettuata nel momento di massima portata del torrente, al disgelo, quindi a fine maggio – giugno. Pertanto, entro quel periodo, il legname da *adaquare* doveva essere pronto sulla riva. Di conseguenza il lavoro di trasporto del legname dal bosco veniva effettuato durante l'inverno, facendolo scorrere e trascinandolo sulla neve.

12 Il piede di Fiemme corrispondeva a cm 34,89 circa. Nel contratto si definisce *borone* un tronco di diametro superiore a 43 cm circa, *bora* un tronco di diametro superiore a cm 35 circa. La lunghezza dei tronchi da commercio a *misura di Fiemme* era di 15 piedi, vale a dire di m 5,23 circa, circa 1 metro superiore alla misura attuale.

13 Deve essere stato uno spettacolo impressionante per quei tempi (e lo sarebbe anche oggi) vedere 100 buoi impegnati a trascinare in fila dei tronchi sulla neve dalla val Cadino fino all'Aviseo.

farssi dalli conduttori pagar et satisfar tutti li dani, spese et interessi che haverano patito per difetto et manchamento di detta condotta; et per tali danni, spese et interesse patitti, detti signori Somedi possano satisfarssi sopra li beni delli conduttori, in ellectione¹⁴ delli signori Somedi et con la difalchation del tertio¹⁵, senza figura overo strepito de ragon et solemnità de processo.

Salvo perhò et rresservatto, che, se in questa invernata proxime futura non venissero neve a bastanza per carezar e condur detti legnami¹⁶, all'ora et in tal caso detti conduttori non siano tenuti alla predetta condotta né ad alchuna refection de dani, spese et interessi, ma solum siano tenuti essi conduttori a refar et satisfar alli signori Somedi tutto quello che haverano da loro ricevuto in dinari et robe a conto di detta condotta. Cum patto che detti signori Somedi, in simil caso, in pagamento debiano da essi conduttori accettar tutti li feni che detti conduttori havessero comprati et preparati per detta condotta.

Et questo in ditto de communi amici et a facto pretio. Et cum patto ancho che, in detto caso che non venissero neve quest'invernata proxime futura, et che per tal causa li legnami restassero da condursi et che paresse alli signori Somedi di far carezar detti legnami l'invernata sequente del 1593, all'ora et in tal caso detti signori Somedi siano tenuti et obligati di dar et conceder alli predetti Bertholoti conduttori la condotta di detti legnami già fati, et delli altri che si farano per essi signori Somedi l'anno 1593. Con tutti li patti, obligationi et conditioni antescritte et infrascritte; et talmente che detti conduttori siano preferiti in detta condotta ad ogni altra persona. Dichiarando perhò che, expedita la condotta et adaquation delli legnami fati il presente anno siccome di sopra è convenuto et promesso, sia poi in libertà d'ambe le parte il dar et ricever la condotta delli anni subsequenti.

Cum patto perhò similmente tra dette parte solemnemente stipulato, che se li predetti conduttori non haverano la condotta delli legnami che si farano far per li signori Somedi l'anno 1593 in Mont'Albian, all'ora et in tal caso detti signori Somedi siano tenuti, et così si sono obligati, di dar et pagar alli prefati conduttori rhainesi cinquanta de dinari de Marano; et questi per refection delle spese fatte et che farano detti conduttori in far la strada et via per la condotta di detti legnami. Ma havendo essi conduttori la condotta delli legni de l'anno 1593, detti signori Somedi non siano tenuti ad alchuna refection né a pagar cosa alchuna per conto della strada alli sudetti conduttori.

Et così il prefato ser Simon Bertholoto, in nome come di sopra, per sé et soi heredi, ha promesso et solemnemente si è obligato al prefato signor Someda, in nome come di sopra stipulando, di far et far far la predetta strada, condotta et adaquation de legnami, come di sopra se conviene, da qui per tutto 'l mese de aprile proxime futuro del 1593, con tutti li patti, obligationi et conditioni antescrite.

Et ciò ha fato, detto ser Simon condutor, in nome come de sopra, perché all'incontro detto signor Giovan Battista Someda, in nome proprio et in nome del signor Giovanni suo padre, ha promesso et solemnemente si è obligato, per sé et soi heredi, di dar et pagar a li predetti conduttori per la condotta et adaquation di detti legnami li pretii infrascritti, estimati et limitati per l'egregio messer Paul Hauser, scrivente soprascritto, et per l'egregio messer Bortholamio Iacomuzo, habitante in Cavales, a ciò concordemente elletti tra dette parte, come esse parte hanno riferito a mi, notaro infrascritto. Cioè:

14 Cioè a scelta.

15 Secondo lo statuto di Fiemme ed anche secondo lo statuto della Giurisdizione tirolese di Castello, in caso di confisca di beni del debitore, decisa dal tribunale su precisa richiesta del creditore, la stima del valore dei beni confiscati, effettuata dai giurati a da persone appositamente nominate dal tribunale, veniva ridotta (*defalcata*) di un terzo; successivamente, nel 1644, la *defalcatione* fu ridotta ad un quarto.

16 Viste le attuali condizioni climatiche, è notevole trovare questa clausola in un contratto commerciale di fine Cinquecento: significa che anche allora vi erano inverni con poca o senza neve!

1. de charentani desdotto¹⁷ de dinari de Maran per cadaun boron da pè et quarto in su, che non sia né rotto né marzo;
2. de charentani nove de detti dinari per cadaun refuso¹⁸;
3. et de charentani sei per cadauna bora da pè in suso alle misure solitte de Fiemme.
4. Cum patto espresso, che li boroni che chalerano della detta misura et serano rotti, overo marci, quelli s'intendono esser reffusi et vadino a pagamento doi per uno, cioè charentani nove per refuso.
5. Et cum patto che li condutori debiano dar alli signori Somedi doi boroni per cento et doi bore per cento condutti et adaquati senza alchun pagamento o merzede et de...(?) overo sopramarchado.

Perché così tra dette parte et per mezzo delli soprascritti elletti è stato fato et concordato. A conto di qual pretio di detta condotta et adaquation et per capara il prenominato signor Someda in nome come di sopra ha dato et esborsato al prefato ser Simon condutor rhainesi cento et cinquanta de dinari de Marano; qualli rhainesi cento et cinquanta detto ser Simon condutor ha confessato haver havuti et ricevuti dal prenominato signor Someda a bon conto et per capara del pretio de detta condotta et adaquation. Et il restante di detto pretio detto signor Someda, in nome come di sopra, ha promesso al predetto condutor, in nome come di sopra stipulante, a lui dar et pagar con dinari contadi et farina et formaiio et altre robe che farano bisogno per detta condotta et adaquation nelli termini infrascritti. Cioè:

- * da qui alla fiera de Santo Andrea proxime futura¹⁹, rhainesi duecento;
- * item quando detti condutori darano principio a carezar, darli tanto che sia la terza parte del montar della condotta et adaquation predetta²⁰, computando in detta tertia parte quella [che] detti condutori havevano per avanti ricevuto dal detto signor Someda;
- * item quando detti condutori haverano condotto fuori la mittà di detti legnami, darli un'altra tertia parte del montar di detta condotta et adaquatione;
- * et l'altra tertia parte et compì pagamento²¹ di detta condotta et adaquation dar et pagar alli predetti condutori, quando essi condutori haverano compito di condur fuori detti legnami;
- * cum patto che debian restar in man delli signori Somedi rhainesi cento del restante de l'ultimo pagamento, sin tanto che li legnami serano intieramente adaquati; et fatta l'adaquatione, detti signori Somedi debiano poi satisfar alli condutori ancho detti cento rhainesi;
- * et cum patto che li signori Somedi debiano dar alli condutori le farine²² condutte nel lavoriero per il pretio commune che si venderano qui in Fiemme nelli altri lavorieri; et il formaio salado condotto nel lavoriero per pretio de charantani otto la lira alla lira grossa e solita de Fiemme²³.

Et così le parte predette si sono convenute et concordate insieme et aver promesso dette parte et cadauna di esse, in nome come di sopra, insieme una all'altra schambievolmente con solemne

17 Per chiarezza annoto che il carantano (o *crocione* o *crucifero*) proveniente dalla zecca tirolese di Merano era la moneta consueta usata in Fiemme; con 12 carantani si formava 1 lira e con 5 lire (cioè 60 carantani) 1 fiorino, comunemente indicato come *ragnese* o *rhainese* (cioè fiorino del Reno). Per quanto riguarda il potere d'acquisto, si può solo dire che una giornata di lavoro di un maestro artigiano a quest'epoca era pagata circa 30 carantani, cioè mezzo fiorino.

18 Per *refuso*, come si spiega subito sotto, si intendeva un tronco che a misura sarebbe stato classificato come *borone*, ma le cui condizioni non permettevano il possibile uso di un vero e proprio *borone*, tant'è vero che il suo valore è dimezzato, pur rimanendo tuttavia superiore del 50% a quello di un *bora*.

19 Non si sa a quale fiera si riferisca, ma potrebbe essere quella di Bolzano. La festività di Sant'Andrea apostolo cade il 30 novembre.

20 Nel contratto non si precisa il numero di tronchi, tra *bore* e *boroni*, che il conduttore doveva complessivamente trasportare a valle. Una stima prudenziale dello scrivente è superiore ai 6.000 tronchi.

21 Attestato e liberatoria per conclusione lavori.

22 Dato che il mais non era stato ancora introdotto, si trattava di farina di vari cereali per fare la polenta, soprattutto di grano saraceno.

23 La libbra o lira di Fiemme era pari a grammi 504 circa.

stipulatione interveniente per ambe le parte, tutte le cose premisse et cadauna di quelle attender, adimpir, exequir et osservar et a quelle non contrafar né contravenir, né per sé né per altri, sotto pena et reffetion d’ogni dani, spese et interesse in lite et fuori de litte et sotto expressa obligation de tutti li beni presenti et futuri de tutte due le parte. Renuntiando dette parte all’exceptione di non esser stato fato, patuito, convenuto et concordato come di sopra se conviene, all’exceptione di fraude, d’ingano et ad agni altro loro aiuto o favore de lege et de statuti contrario alle cose predette.

Et per magior corroboratione delle cose predette, dette ambe parte de commun consentimento hano dimandato et instato che le cose premisse tutte et cadaune di quelle siano confirmate et ratiffichatte dalli prefatti magnifico signor daciario et eccellentissimo messer scrivente del datio de sua serenissima altezza.

Li qualli, magnifico signor daciario et eccellentissimo messer scrivente²⁴, avendo viste et intese le cose premisse et conosciute le cause di quelle, con la loro authorità et per loro officii, hanno il soprascritto contratto et patti et question, con le cose contenute in quello, laudato et confermato et a quelle consentito in execution delli patti et questioni fatte tra l’eccelsa camera di sua serenissima altezza et li prenominati signori Somedi²⁵.

Ego Alexander Ioannellus notarius, rogatus, scripsi.

Sintesi del contratto

(già edita dallo scrivente sulla rivista “La Comunità di Fiemme”, XIII (1995), 3, nell’inserito)

Conduttore: Simone Bertolotto di Valfloriana, a nome anche del figlio Domenico.

Mercante: Giovanni Battista Someda di Primiero, a nome anche del padre Giovanni.

1. Il conduttore costruirà a proprie spese una strada in val Cadino, dal luogo ove è stato accatastato il legname, proveniente dal bosco tirolese di Mont’Albiano, fino all’Avisio; la strada dovrà essere adatta a trasportare su carro il legname durante il prossimo inverno.
2. Il conduttore trasporterà a proprie spese con almeno cinquanta paia di buoi tutto il legname del mercante (*pecio*, *avezzo* e *larice*) preparato nel corso dell’annata 1592, dal luogo di carico fino all’Avisio; vale a dire tutti i *boroni* da cm 43 circa di diametro in su e tutte le *bore* da cm 35 circa di diametro in su (misurate nella parte più stretta del tronco), alla solita lunghezza usuale nella Comunità di Fiemme.
3. Il trasporto inizierà non appena sarà pronta la strada e sarà venuta neve a sufficienza; e continuerà senza sosta fino al termine e comunque entro il mese di aprile 1593.
4. Se il conduttore non avrà rispettato la scadenza del 30 aprile 1593, dovrà terminare il trasporto non solo a sue spese, ma pagando anche i danni causati al mercante per la ritardata consegna; con possibilità per il mercante stesso di rivalersi, in pagamento del danno, anche sui beni mobili e immobili del conduttore, a propria scelta.
5. Qualora nel prossimo inverno non cadesse neve a sufficienza per effettuare il trasporto, il conduttore è tenuto a restituire al mercante solamente gli acconti in denaro e merce ricevuti, pagabili anche con il fieno che egli nel frattempo si fosse procurato per il bestiame adibito al trasporto.
6.
 - * Se il mercante intendesse effettuare il trasporto durante l’inverno successivo, il conduttore ha diritto di prelazione sia per legname accatastato durante il 1592 che per quello accatastato durante il 1593; e in questo caso il mercante non deve versa-

²⁴ Notare come i titoli onorifici per le persone di elevato rango sociale si sprecavano.

²⁵ Infatti, anche se qui lo si dà per scontato, alle spalle di questo contratto c’è n’è un altro, perché il taglio del legname nel bosco demaniale era una concessione, a pagamento, rilasciata da Innsbruck.

- re nulla per la strada.
- * Qualora invece il mercante intendesse assegnare ad altri il trasporto come sopra, egli è tenuto a versare al conduttore fiorini 50 a pagamento delle spese sostenute nel preparare la strada di val Cadino.
7. In pagamento del trasporto del proprio legname, il mercante verserà al conduttore (secondo la stima fatta dai due arbitri scelti di comune accordo: messer Paul Hauser, scrivente del dazio tirolese, e messer Bartolomeo Giacomuzzi di Cavalese:
 - * carantani 18 per ogni *borone* da cm 43 circa di diametro in su, purché integro e sano;
 - * carantani 9 per ogni refuso;
 - * carantani 6 per ogni *bora* da cm 35 circa di diametro in su; il tutto a misura di Fiemme.
 8. Il conduttore trasporterà gratuitamente il 2% dei *boroni* e il 2% delle *bore*²⁶.
 9. La caparra già versata dal mercante è di 150 fiorini. Il rimanente pagamento sarà così effettuato, in denaro o in natura (farine e formaggio):
 - * fiorini 200 entro la fiera di Sant' Andrea (30 novembre);
 - * non appena inizierà il trasporto, una cifra che sommata alle precedenti costituisca la terza parte del totale;
 - * a metà trasporto un altro terzo della somma complessiva;
 - * il rimanente terzo a trasporto concluso, meno 100 fiorini, che saranno versati quando il legname sarà tutto in acqua nell'Avisio.
 10. Il mercante fornirà le farine al prezzo di mercato corrente in Fiemme; e il formaggio salato al prezzo di carantani 8 la libbra nella misura solita di Fiemme.

26 Questa clausola costringeva indirettamente il conduttore a consegnare il maggior numero possibile di tronchi sani.